

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 27 settembre 2013.

**Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia. Tratta Tarquinia-San Pietro in Palazzi (Cecina) lotti 2, 3, 5A, 6B - Modifica della delibera n. 85/2012 (CUP F36G05000260008).** (Delibera n. 68/2013).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in Intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (da ora in avanti CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti anche «Codice dei contratti pubblici» o «decreto legislativo n. 163/2006»), e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione» alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con ANAS sino alla data del 31 dicembre 2009 sono approvati *ope legis* «a condizione che i suddetti schemi recepiscono le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni già approvati»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che, all'art. 43, definisce l'*iter* di approvazione per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, tra i «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale tirrenico Nord-Europa, l'«Asse autostradale Cecina-Civitavecchia»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata-corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;



Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), conferma tra i «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale tirrenico Nord-Europa, l'«Asse autostradale Cecina - Civitavecchia»;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*G.U.* n. 197/2007), con la quale questo Comitato ha approvato la «Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale»;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 116 (*G.U.* n. 110/2009), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare della tratta «Rosignano Marittimo - Civitavecchia» del predetto asse autostradale, individuando il Soggetto aggiudicatore in ANAS S.p.A. e disponendo al punto 1.2 la variante di tracciato prescritta dalla Regione Lazio che prevede l'affiancamento dell'autostrada alla strada statale Aurelia al fine di ridurre al minimo l'occupazione di territorio;

Vista la delibera 3 dicembre 2009, n. 118 (*G.U.* n. 299/2009), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto «Rosignano Marittimo - San Pietro in Palazzi» della predetta tratta «Rosignano Marittimo - Civitavecchia»;

Vista la delibera 22 luglio 2010, n. 78 (*G.U.* n. 235/2010), con la quale questo Comitato ha preso atto dei contenuti dello schema di «Convenzione unica» siglata tra ANAS S.p.A. e SAT p.A. e ha formulato prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, tra cui che «entro tre mesi dalla sottoscrizione del testo convenzionale che recepisca le prescrizioni di questo Comitato di cui ai punti successivi, deve essere redatto un nuovo piano economico-finanziario, in sostituzione di quello allegato allo schema di convenzione unica all'esame, in modo da riportare un valore di subentro pressoché nullo, fermo restando che permane a carico del concedente la valutazione sull'attendibilità delle stime di traffico e sulla congruità del costo delle opere»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 89 (*G.U.* n. 16/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della viabilità secondaria del 1° lotto «Rosignano Marittimo - San Pietro in Palazzi» della citata tratta «Rosignano Marittimo - Civitavecchia»;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 7 (*G.U.* n. 200/2011), con cui questo Comitato:

ha approvato il progetto definitivo del lotto 6A Tarquinia - Civitavecchia della tratta Rosignano Marittimo - Civitavecchia dell'Autostrada A12 Livorno - Civitavecchia;

nel prendere atto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 78/2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha acquisito il piano economico finanziario elaborato dalla concessionaria SAT con riferimento all'opera completa (per un costo di circa 2 miliardi di euro e un valore di subentro pressoché nullo), ha prescritto che lo stesso assicurasse che il progetto definitivo dell'intera opera fosse coerente con il valore del predetto piano economico-finanziario, fermo restando il pressoché totale azzeramento del valore di subentro;

ha prescritto che, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo dell'intera opera, il medesimo Ministero assicurasse sia la coerenza delle assunzioni del piano economico-finanziario relativo all'intero tracciato con quelle del piano finanziario del lotto 6A, sia la conformità delle medesime assunzioni con le normali prassi di mercato;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (*G.U.* n. 3/2012), con la quale, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, questo Comitato:

ha approvato l'aggiornamento delle linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere - istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità;

ha stabilito che, qualora questo Comitato abbia già proceduto all'approvazione del progetto preliminare ovvero venga sottoposto alla sua approvazione direttamente il progetto definitivo ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la delibera approvativa del progetto definitivo dovrà contenere una clausola che impegna il soggetto aggiudicatore a stipulare il relativo protocollo di legalità;


Vista la delibera 3 agosto 2012, n. 85 (*G.U.* n. 300/2012, errata-corrige in *G.U.* n. 99/2013), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dei lotti 2, 3, 5A, 6B del progetto di completamento della tratta Rosignano - Civitavecchia, a esclusione dei Lotti 4, 5B e 7, per uno sviluppo complessivo di 148 chilometri, compresi tra Tarquinia e San Pietro in Palazzi, relativi all'«Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia - Tratta Cecina (Rosignano Marittimo) - Civitavecchia»;

Viste le note del 23 settembre 2013, n. 30349, e 24 settembre 2013, n. 30619, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto, rispettivamente, l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato della modifica del punto 2.2 della delibera n. 85/2012 relativa all'intervento denominato «Autostrada A12 Livorno - Civitavecchia. Tratta Tarquinia - San Pietro in Palazzi: lotti 2, 3, 5A, 6B», e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 27 settembre 2013, n. 3839, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che questo Comitato ha condiviso la richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

che la citata Autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia (206 chilometri) risulta suddivisa nei seguenti lotti:

lotto 1: Rosignano-S.Pietro,

lotto 2: S. Pietro in Palazzi - Scarlino,

lotto 3: Scarlino - Grosseto Sud,

lotto 7: compreso nella cosiddetta «Bretella di Piombino», che la relazione istruttoria indica come opera compensativa del Lotto 2, ma rimane funzionalmente indipendente dallo stesso Lotto 2 e oggetto di separata procedura;

lotto 4: Grosseto Sud - Fonteblanda,

lotto 5B: Fonteblanda - Ansedonia,

lotto 5A: Ansedonia - Pescia R.,

lotto 6B: Pescia R. - Tarquinia,

lotto 6A: Tarquinia - Civitavecchia;

che con delibera n. 85/2012, che qui si intende integralmente richiamata, questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo dell'«Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia - Tratta Cecina (Rosignano Marittima) - Civitavecchia» riferito ai lotti 2, 3, 5A, 6B del progetto di completamento della tratta Rosignano - Civitavecchia, a esclusione dei Lotti 4, 5B e 7;

che la citata delibera n. 85/2012, al punto 2.2, primo periodo, prescrive che il piano economico-finanziario relativo al progetto definitivo di tutti i lotti dell'autostrada in questione — inclusi i lotti 4, 5B e 7 non ancora sottoposti all'approvazione di questo Comitato — confermi un valore netto complessivo pari a 2 miliardi di euro e un valore di subentro pressoché nullo, restando comunque a carico del concedente la valutazione sull'attendibilità delle stime di traffico e sulla congruità del costo dell'opera;

che, inoltre, il secondo periodo del richiamato punto 2.2 dispone la seguente prescrizione: «Tale piano economico-finanziario definitivo di tutti i lotti dovrà tenere conto della necessità di escludere il meccanismo di remunerazione e capitalizzazione delle poste figurative nel periodo di costruzione, prevedendosi che anche i piani economico-finanziari dei singoli lotti riflettano questo orientamento.»;

che in data 18 dicembre 2012 la delibera, contenente anche la prescrizione di cui all'alinea precedente, è stata registrata dalla Corte dei conti;

che la medesima delibera è stata pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2012, priva della prescrizione di cui sopra, e successivamente reintegrata della stessa con errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99/2013;

che, con relazione istruttoria 24 settembre 2013, n. 30619, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato che l'ottemperanza alla prescrizione di cui al succitato errata-corrige comporterebbe una sostanziale

modifica del piano economico-finanziario regolatorio (PER) e delle tariffe applicabili e determinerebbe un peggioramento degli indicatori di sostenibilità del debito e della capacità da parte della concessionaria di remunerare i mezzi propri e accedere ai credito;

che, alla luce delle predette considerazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiede che la sopra richiamata prescrizione venga espunta dal punto 2.2 della citata delibera n. 85/2012;

Delibera:

1. Il punto 2.2 della delibera di questo Comitato n. 85 del 3 agosto 2012, relativa all'approvazione del progetto definitivo dell'Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, tratta Tarquinia-San Pietro in Palazzi (Cecina), lotti 2, 3, 5A, 6B, è sostituito dal seguente: «Il piano economico-finanziario relativo al progetto definitivo di tutti i lotti dell'Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia - Tratta Cecina (Rosignano Marittima) - Civitavecchia, compresi i lotti 4, 5B e 7 non ancora sottoposti all'approvazione del Comitato, dovrà confermare un valore netto complessivo pari a 2 miliardi, di cui alla presa d'atto, e un valore di subentro pressoché nullo, fermo restando che permane a carico del concedente la valutazione sull'attendibilità delle stime di traffico e sulla congruità del costo delle opere.»

2. Sono confermate tutte le altre disposizioni di cui alla citata delibera n. 85/2012.

Roma, 27 settembre 2013

*Il vice Presidente:* SACCOMANNI

*Il segretario delegato:* GIRLANDA

*Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2014*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 118*

14A00363

DELIBERA 27 settembre 2013.

**Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il triennio 2014-2016 del Fondo di cui alla legge n. 295/1973 (SIMEST S.p.A).** (Delibera n. 69/2013).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare, l'art. 17, comma 1, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministro del commercio con l'estero (ora Ministro dello sviluppo economico), deliberi il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo del Fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero, di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295;

Considerato che con la convenzione stipulata in data 16 ottobre 1998 ai sensi dell'art. 25 del predetto decre-

